

# L'informazione e la partecipazione del pubblico e degli Enti Locali

Agrigento, 29 novembre 2004



## Hanno collaborato:

### Settore “Metodologie di analisi e valutazioni dell’impatto ambientale”

- Dott.ssa Luciana Sinisi
- Dott.ssa Anna Cinzia Bartoccioni
- Ing. Stefano Pranzo
- Dott.ssa Valentina Sini
- Dott.ssa Jessica Tuscano

### Settore “Sviluppo criteri e strumenti di valutazioni integrate”

- Ing. Vincenzo Cammarata
- Arch. Giampiero Baccaro
- Dott.ssa Anna Cacciuni
- Dott.ssa Caterina D’Anna
- Ing. Enrico Mazzocchi
- Dott. Giorgio Occhipinti
- Ing. Stefano Saffioti
- Dott. Paolo Sciacca
- Sig.ra Rossella Sisti



## Participation du public

### Nel mondo: alcuni esempi

Rassegna 1999 "J. De heer  
Ecoscan"

	Convention d'Espoo (CIME)	Banque mondiale	Communauté Européenne	Etats-Unis	Canada	Australie & Nouvelle Zelande	France	Pays-Bas	Chiese
Consultation du dossier au 1er stade									
Accessibilité des RIE									
Observations du public									
Intégration des observations ds RIE									
Auditions publiques									
Publication de la décision									



non-mentionné dans le texte mais induit par le fait qu'il y a une consultation après publication de l'EIE provisoire.



non-mentionné mais consultation permanente des groupes concernés pendant la mise en oeuvre du projet

# Informazione e partecipazione del pubblico e degli Enti Locali

## Direttiva VIA UE: Art 6

Obbligo per gli SM di mettere a disposizione del pubblico la domanda di autorizzazione e le informazioni raccolte entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.

Modalità di informazione e Consultazione definite dagli SM:

- individuare il pubblico;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato (affissione, pubblicazione sui giornali, esposizione pubblica);
- determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico (per iscritto o per indagine pubblica);
- Fissare dei periodi appropriati.



# Informazione e partecipazione del pubblico e degli Enti Locali

## Direttiva 2003/35/CE

All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:

- **“pubblico”**: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- **“pubblico interessato”**: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell' ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.



## Il "pubblico interessato"

	DELIMITAZIONE GEOGRAFICA
<b>Austria</b>	Non c'è delimitazione
<b>Belgio -</b>	<b>Bruxelles</b> La definizione può essere delimitata ad un unico comune, ma può essere estesa a vari altri comuni in funzione del tipo e dell'ubicazione del progetto. La consultazione pubblica è avviata da uno o più comuni insieme <b>Fiandre</b> L'organo comunale locale organizza la consultazione pubblica <b>Vallonia</b> Non c'è delimitazione
<b>Danimarca</b>	Nell'audizione pubblica, per "pubblico interessato" s'intende chiunque, senza alcun limite. Per quanto riguarda il "diritto di ricorso" s'intende invece "chiunque abbia un interesse legale", cioè anche le ONG. Non c'è invece una delimitazione geografica
<b>Finlandia</b>	La legge finlandese sulla VIA si riferisce ai "quartieri la cui situazione o i cui interessi possono essere interessati dal progetto o dal piano". La legge non definisce direttamente il "pubblico interessato", ma il diritto di ricorso è limitato al "pubblico interessato" nell'ambito di varie leggi sulle autorizzazioni
<b>Francia</b>	Il pubblico che vive o ha un interesse nei comuni interessati; chi vive a 2-5 km dai progetti industriali; nel caso di progetti che interessano fiumi, il pubblico è definito caso per caso
<b>Germania</b>	Il pubblico interessato dipende dal tipo di progetto; l'area geografica interessata è in genere l'area locale di cui è responsabile l'autorità competente
<b>Grecia</b>	Pubblicazione della dichiarazione d'impatto ambientale a livello di prefettura (secondo livello di governo locale), ma qualsiasi altra parte interessata può essere informata ed esprimere un parere al Consiglio prefettizio o all'autorità competente oppure di persona nel corso delle audizioni pubbliche
<b>Irlanda</b>	Qualsiasi persona del pubblico o dei gruppi interessati può presentare osservazioni su una domanda
<b>Italia</b>	Nessuna delimitazione geografica; chiunque può presentare petizioni o commenti per iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione del rapporto sulla dichiarazione d'impatto ambientale
<b>Lussemburgo</b>	Non sono disponibili informazioni
<b>Paesi Bassi</b>	Non c'è delimitazione geografica e non è necessario rispondere a criteri relativi alla proprietà. Il "pubblico interessato" è costituito da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse
<b>Portogallo</b>	Si applica una delimitazione geografica, comprendente i cittadini che vivono nelle vicinanze del progetto, definite dai confini amministrativi locali e regionali, ma si tiene conto anche dei pareri dei cittadini che vivono al di fuori di tale area
<b>Spagna</b>	Non c'è delimitazione geografica e per "pubblico" s'intende il pubblico in generale
<b>Svezia</b>	Per "pubblico interessato" s'intende chiunque viva in prossimità e altri che possono essere particolarmente colpiti dal progetto; le consultazioni in fase precoce includono i privati cittadini che possono subire ripercussioni
<b>Regno Unito</b>	Manca una definizione di "pubblico interessato" e gli avvisi vengono diffusi localmente

FONTE: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E ALCONSIGLIO sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE)- Com (2003) n. 334 definitivo del 23 giugno 2003



# Informazione e partecipazione del pubblico e degli Enti Locali

## Direttiva VIA UE

Art 8: I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura autorizzativa.

Art 9: Il contenuto della decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, le condizioni aggiunte, i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione e una descrizione delle principali misure utili per mitigare e compensare gli effetti negativi gravi devono essere messe a disposizione dei cittadini.



# Informazione e partecipazione del pubblico e degli Enti Locali

## Direttiva 2003/35/CE

Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE che modifica la Direttiva VIA relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

Obiettivo della Direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla *“Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”*, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998.





# Convenzione di Aarhus (Ratificata con L. 108/01)

Articolo 6: Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività particolari.

Ciascuna parte:

- applica le disposizioni della Convenzione quando trattasi di decidere di autorizzare o meno le attività elencate nell'allegato I della Convenzione;
- applica anche le disposizioni della Convenzione, in conformità al diritto interno, quando trattasi di prendere una decisione in merito ad attività non elencate nell'allegato I della Convenzione che possono avere un effetto importante sull'ambiente. Le parti possono determinare caso per caso (**procedura di screening**) se l'attività proposta è soggetta alle disposizioni di cui alla Convenzione.

**Da notare:** *la lista delle attività elencate nell'allegato I si basa sulle categorie di opere di cui alla Direttiva 85/337/CEE (VIA), nella Direttiva 96/61/CE (IPPC) e nella Convenzione di ESPOO (VIA in un contesto transfrontaliero) con alcune modificazioni. Questa include tutte le attività che, in conformità al diritto interno, richiedono la VIA con la partecipazione del pubblico.*



# Informazione e partecipazione del pubblico

**Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003**

**Accesso del pubblico all'informazione ambientale**

(Abrogazione della direttiva 90/313/CEE) - Entrata in vigore: Febbraio 2005

**Necessario che le Autorità Pubbliche diffondano l'informazione ambientale**

**Art. 7 c.2: Informazione disponibile e diffusa su:**

Atti legislativi- Politiche, piani e programmi relativi all'ambiente –

Relazioni sullo stato dell'ambiente – Dati del Monitoraggio –

**Autorizzazioni con impatto significativo sull'ambiente- SIA**



# Informazione a livello Nazionale

## D.P.C.M. 377/88, art. 5:

- Sintesi non tecnica;
- messa a disposizione del pubblico (pubblicità) dello studio da parte del Proponente;
- le regioni con decreti e circolari indicano l'ufficio presso il quale è depositato lo studio (Circolare 25 novembre 2002);
- pubblicità sui quotidiani dei risultati a carico del proponente  
Attraverso la pubblicazione in Gazzetta, oggi anche attraverso il sito WEB del MATT e delle Regioni.

## L.241/1990 Art.14 quater (con L. 127 del 15 maggio 1997)

- Pubblicazione su G.U. e su un quotidiano nazionale (pubblicazione provvedimento finale).



# Informazione a livello Nazionale

## D.P.C.M. 377/88, art. 5:

1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, **il committente** di opere di cui all'art. 1 **provvede** alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, **di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.**
2. Il **committente** provvede altresì **al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione**, così come definiti all'art. 2, **presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata**, ai fini della consultazione da parte del pubblico.
3. **Le regioni**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul BUR e ad una adeguata informazione al pubblico.**



# Informazione a livello Regionale

## D.P.R. 12 aprile 1996, art. 8.: Misure di pubblicita'

Contestualmente alla presentazione della domanda

- **deposito** presso gli uffici individuati del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica;
- diffusione di **un annuncio su un quotidiano** provinciale o regionale;
- pubblicizzazione degli esiti della procedura.



## Informazione al pubblico VIA Regionale - (aggiornamento nov. 2001)

VERIFICA/SCREENING					PROCEDURA				
REGIONE /PROV. AUTONOMA	Deposito	Avviso su quotidiani	Altre misure di pubblicità e annuncio di avvenuto deposito	Ulteriori misure di pubblicità rispetto alla decisione	REGIONE /PROV. AUTONOMA	Deposito	Avviso su quotidiani	Altre misure di pubblicità e annuncio di avvenuto deposito	Ulteriori misure di pubblicità rispetto alla decisione
Abruzzo	-	-	-	-	Abruzzo	Si	Si	-	-
Basilicata	Si	-	Albo Pretorio del Comune	-	Basilicata	Si	Si	-	-
Calabria	-	-	-	-	Calabria	-	-	-	Provvedimento VIA su BUR e quotidiano nazionale
Campania	-	-	-	-	Campania	-	-	-	-
Emilia Romagna	Si	-	BUR	BUR esito procedura	Emilia Romagna	Si	Si	BUR	BUR esito VIA
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	Friuli Venezia Giulia	Si	Si	BUR	BUR provvedimento VIA
Lazio	-	-	-	-	Lazio	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	BUR	Liguria	Si	Si	-	BUR esito VIA
Lombardia	Si	-	-	BUR	Lombardia	Si	Si	-	BUR giudizio di compatibilità
Marche	Si	-	BUR	-	Marche	Si, ARPAM	Si	BUR	-
Molise	Si	Si	-	-	Molise	Si	Si	-	Comunicato stampa giudizio compatibilità

Fonte: D. Atzori; M. Belvisi; M. A. Polizotti; S. Servili; V. Sini – “Analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle Province Autonome in materia di VIA - Novembre 2001. RTI/TEC-VIA/04-01”



# Informazione al pubblico VIA Regionale - (aggiornamento nov. 2001)

VERIFICA/SCREENING					PROCEDURA				
REGIONE/PROV. AUTONOMA	Deposito	Avviso su quotidiani	Altre misure di pubblicità e annuncio di avvenuto deposito	Ulteriori misure di pubblicità rispetto alla decisione	REGIONE /PROV. AUTONOMA	Deposito	Avviso su quotidiani	Altre misure di pubblicità e annuncio di avvenuto deposito	Ulteriori misure di pubblicità rispetto alla decisione
Piemonte	Si	-	Avvio forme ord. di publ. ai cittadini	-	Piemonte	Si	Si	-	BUR giudizio compatibilità
Provincia Autonoma di Bolzano	-	-	-	-	Provincia Autonoma di Bolzano	Si	Si, presso l'APPA	-	BUR pronuncia compatibilità
Provincia Autonoma di Trento	-	-	-	-	Provincia Autonoma di Trento	Si	Si	-	BUR parere comitato + pronuncia compatibilità
Puglia	Si	Si	-	BUR decisione	Puglia	Si	Si	-	Quotidiano Naz. e Reg.
Sardegna	Si	Si proc. di verifica	-	BUR elenco prog.	Sardegna	Si	Si	-	BUR elenco prog.
Sicilia	Si	-	-	BUR elenco progetti	Sicilia	Si	Si	-	BUR giudizio
Toscana	Si	-	-	-	Toscana	Si	Si	Pres. pubblica a cura del prop.	BUR pronuncia compatibilità
Umbria	-	-	-	Pres. visione da parte del pubbl. del registro	Umbria	Si	Si	BUR	BUR esito procedura di VIA
Valle d'Aosta	-	-	-	-	Valle d'Aosta	Si	Si	-	-
Veneto	-	Si	-	BUR elenco progetti	Veneto	Si	Si	Pres. al pubblico del prog. e SIA da parte del prop.	-

Fonte: D. Atzori; M. Belvisi; M. A. Polizotti; S. Servili; V. Sini – “Analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle Province Autonome in materia di VIA - Novembre 2001. RTI/TEC-VIA/04-01”



# La partecipazione





# Partecipazione del pubblico a livello Nazionale

## Osservazioni del pubblico

### Procedura di VIA “Ordinaria”

- ✓ L. 8 luglio 1986 art 6 c. 9: Qualsiasi cittadino può presentare al MATT e al Min BBCCAA e alla regione Osservazioni e pareri sull'opera entro 30 gg dall'annuncio.
- ✓ DPCM 27 dicembre 1988 art. 7 c. 2.: Il giudizio di compatibilità è reso con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate (ai sensi del c. 9) esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

### Procedura di VIA “Speciale”

- ✓ Il MATT tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni dei soggetti pubblici e dei privati interessati.



# Partecipazione del pubblico

Progetti di centrali Termoelettriche e turbogas

**D.P.C.M. 27 dicembre 1988, allegato IV:** prevede l'inchiesta pubblica, successivamente sospesa con il decreto Marzano;

- Art. 7. Inchiesta Pubblica nel comune in cui è proposta l'ubicazione o nel capoluogo di provincia se interessa più comuni.

Attualmente: **L. 55/02**

- deposito;
- annuncio su 2 quotidiani;
- osservazioni;
- parere regionale



# Partecipazione del pubblico a livello Regionale

## DPR 12 aprile 1996, art 9.: Partecipazione al provvedimento

### Osservazioni del pubblico

- 45 gg dalla pubblicazione.
- Il Giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.
- L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame dello studio, dei pareri forniti dalle P.A e delle osservazioni dei cittadini.
- L'inchiesta si conclude con una relazione ed un giudizio dei risultati che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio.



# Partecipazione del pubblico alla procedura di VIA

(aggiornamento nov. 2001)

VERIFICA/SCREENING			PROCEDURA		
REGIONE /PROV. AUTONOMA	Osserv.	Inchiesta pubblica	REGIONE /PROV. AUTONOMA	Osserv.	Inchiesta pubblica
Abruzzo	-	-	Abruzzo	Si	-
Basilicata	Si	-	Basilicata	Si	Si
Calabria	-	-	Calabria	Si	-
Campania	-	-	Campania	-	-
Emilia Romagna	Si	-	Emilia Romagna	Si	Si
Friuli Venezia Giulia	-	-	Friuli Venezia Giulia	Si	Si
Lazio	-	-	Lazio	-	-
Liguria	-	-	Liguria	Si	Si
Lombardia	-	-	Lombardia	Si	Si
Marche	-	-	Marche	Si	-
Molise	Si	-	Molise	-	-

Fonte: D. Atzori; M. Belvisi; M. A. Polizzotti; S. Servili; V. Sini – “Analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle Province Autonome in materia di VIA - Novembre 2001. RTI/TEC-VIA/04-01”



# Partecipazione del pubblico alla procedura di VIA

(aggiornamento nov. 2001)

VERIFICA/SCREENING			PROCEDURA		
REGIONE /PROV. AUTONOMA	Osserv.	Inchiesta pubblica	REGIONE /PROV. AUTONOMA	Osserv.	Inchiesta pubblica
Piemonte	Si	-	Piemonte	Si	Si
Provincia Autonoma di Bolzano	-	-	Provincia Autonoma di Bolzano	Si	Si
Provincia Autonoma di Trento	-	-	Provincia Autonoma di Trento	Si	Si
Puglia	Si	-	Puglia	-	-
Sardegna	Si	-	Sardegna	Si	-
Sicilia	-	-	Sicilia	Si	-
Toscana	-	-	Toscana	Si	Si
Umbria	-	-	Umbria	Si	-
Valle d' Aosta	Si	-	Valle d' Aosta	Si	Si
Veneto	-	-	Veneto	Si	Si

Fonte: D. Atzori; M. Belvisi; M. A. Polizotti; S. Servili; V. Sini – “Analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle Province Autonome in materia di VIA - Novembre 2001. RTI/TEC-VIA/04-01”



# La C.d.S. come strumento per la Semplificazione e la Trasparenza dell'Attività Amministrativa.

## Dal punto di vista della Semplificazione Amministrativa la C.d.S.:

- rende chiaro, facile e comprensibile il funzionamento della P.A.;
- consente di “tagliare” passaggi procedurali, controlli, adempimenti superflui o addirittura dannosi per il buon funzionamento della P.A.

*La L. n. 59 del 15/03/97 (art. 20, comma 1) consente al Governo di presentare al Parlamento un disegno di legge annuale per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi e per la semplificazione amministrativa.*



# Che cos'è la Conferenza di Servizi?

La Conferenza di Servizi (C.d.S) è una procedura che viene attivata, di regola, quando l'Amministrazione procedente ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo (C.d.S. *Facoltativa o Istruttoria*), ovvero quando debba acquisire assensi comunque denominati di altre PP.AA. (C.d.S. *Obbligatoria o Decisoria*).

## ➤ dal punto di vista operativo:

la C.d.S riunisce in un'unica sede tutti gli Enti portatori dei diversi interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera.

## ➤ dal punto di vista funzionale:

la C.d.S comporta una *sensibile accelerazione dell'iter procedimentale* in quanto consente di concentrare nel tempo quelli che normalmente sarebbero procedimenti in susseguenza tra loro.

Infatti, la contemporanea presenza dei diversi Enti coinvolti fa sì che le decisioni siano prese in modo più efficace, in quanto coordinate tra loro e frutto di un confronto tra le diverse esigenze e le possibili soluzioni.



# Principali Riferimenti Normativi della C.d.S.

- L. n. 241 del 7/08/90 (Art. 14, Art.14bis; Art. 14 quater).

*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.*

- L. n. 127 del 15/05/97 (Bassanini Bis) (Art. 17).

*“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.*

- DPR n. 447 del 20/10/98 (Art. 4), come modificato dal DPR n. 440 del 7/12/00.

*“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di **impianti produttivi**, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.59 del 15 marzo 1997”.*

- L. n. 340 del 24/11/00 (Capo II).

*“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi: legge di semplificazione 1999” che riformula gli art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 241/90 come modificata dalla legge 127/1997 .*

- Attualmente il DDL 1281-B e C.3890 (alla Camera) modifica l’art. 14.





**D.P.R. n. 447 del 20/10/98  
come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7/12/00.**

*“SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI.”*

Il Regolamento di semplificazione fa propri i principi organizzativi e procedurali del SUAP e del procedimento amm.vo semplificato, introdotti dal D.Lgs. n. 112/98.

**Iter Procedimentale mediante il SUAP.**

**Procedimento semplificato mediante C.d.S. (articolo 4).**

Il procedimento è unico ed ha inizio con la presentazione di un'unica domanda al SUAP il quale adotta direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settore, gli atti istruttori e i pareri tecnici. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro 120 gg se opera soggetta a VIA (altrimenti 90 gg. dal ricevimento della documentazione), salvo proroga non superiore a 60 gg.

**Il provvedimento conclusivo del procedimento è titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.**

**Qualora l'Amministrazione competente per la VIA rilevi l'incompletezza della documentazione può richiederne, per una sola volta, l'integrazione entro 30 gg.; il termine di 120 gg. riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.**



**D.P.R. n. 447 del 20/10/98  
come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7/12/00.**

**“SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI.”**

Se entro i 120 gg. (VIA) una delle P.P.A.A si pronuncia negativamente, la decisione è trasmessa dal SUAP al Proponente entro 3 gg. e il procedimento si intende concluso. Il Proponente però entro 20 gg. può chiedere di convocare una C.d.S. per ottenere il superamento della pronuncia negativa (art. 9, legge n. 340/00).

Nel caso di opere da sottoporre a VIA, decorsi inutilmente i 120 gg. senza che siano pervenuti gli atti istruttori ed i pareri tecnici, il responsabile del procedimento, entro i successivi 5 gg., convoca una C.d.S. nell’ambito della quale vengono fissati i termini entro cui pervenire alla decisione (in ogni caso il procedimento si conclude nel termine di 5 mesi mentre per le opere soggette a VIA il procedimento va concluso entro un termine non superiore a 9 mesi).

[Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica il procedimento si conclude nel termine di 12 mesi].

➤ **Procedimento mediante autocertificazione (art. 6, comma 1).**

Non applicabile nell’ambito di opere soggette a VIA



## La Legge n. 340 del 24/11/00 La legge di semplificazione annuale

### Articolo 9: Ricorso alla C.d.S.

- Comma 5: in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la C.d.S. è convocata dal concedente entro 15 gg. salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA.

### Articolo 10: C.d.S. su Istanze o Progetti Preliminari.

- Comma 3: nel caso in cui sia richiesta la VIA, la C.d.S. si esprime entro 30 gg. dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (Fase di Scoping). Ove tale conclusione non intervenga entro 90 gg. dalla richiesta di convocazione da parte dell'interessato, la C.d.S. si esprime comunque entro i successivi 30 gg.

Nell'ambito della C.d.S., l'A.C. alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e del S.I.A. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, l'A.C.:

- esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della C.d.S. le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.



# La Legge n. 340 del 24/11/00 La legge di semplificazione annuale

## Articolo 11: Procedimento della C.d.S.

- Comma 4: nei casi in cui sia richiesta la **VIA**, la C.d.S. si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di C.d.S., la quale si conclude nei 30 gg. successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla C.d.S., il termine di 30 gg. è prorogato di altri 30 gg. nel caso in cui si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

- Comma 10: il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del Proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella G.U. o nel B.U.R. in caso di VIA regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla data della pubblicazione nella G.U. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati



# Partecipazione Enti Locali

## Procedura di Via “Ordinaria”

Art. 6 Legge 8 luglio 1986, n.349 - D.P.C.M. 377/88

- Comunicazione da parte del Proponente alle regioni interessate
- Pronuncia di Compatibilità ambientale del Ministro, sentita la Regione interessata

## Procedura di Via “centrali termoelettriche”

Alla autorizzazione partecipano le amministrazioni statali e locali interessate d'intesa con la regione interessata.

Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti “sentiti” in procedura VIA per il rilascio della autorizzazione ambientale integrata il MATT convoca una CdS;

Per il rilascio dell'autorizzazione “è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e delle provincia”;

L'autorizzazione unica è rilasciata nel procedimento unico d'intesa con la Regione Interessata; La Regione può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.



# Partecipazione Enti Locali

## Procedura di Via “Speciale” – D.Lgs 190/2002

Progetto definitivo rimesso a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.

Le proposte e richieste da parte le P.A. competenti sono acquisite dal MIT a mezzo di apposita CdS, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di 90 giorni di cui al presente comma.



## Partecipazione Enti locali : VIA Speciale

La Cds ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di CdS.

Nei 90 giorni successivi alla conclusione della CdS il **MIT valuta la** compatibilità delle proposte e richieste pervenute da parte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e **formula la proposta al CIPE** che, nei 30 giorni successivi, **approva**, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Previsione di una conferenza dei servizi sul progetto preliminare delle opere pubbliche, che si esprime a valle della conclusione della fase preliminare della VIA (scoping).



# Partecipazione VIA Speciale

## ■ Articolo 17

Per le opere soggette a **screening o VIA regionale**, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.





# Partecipazione Enti Locali (\*)

Regione	PROCEDURA DI VERIFICA		FASE DEFINIZIONE CONTENUTI		PROCEDURA DI VIA		RAPPORTO CON SPORTELLINO UNICO
	SCREENING		SCOPING		Fase Istruttoria	Fase Decisionale	
	Fase Istruttoria	Fase Decisionale	Fase Istruttoria	Fase Decisionale			
Abruzzo							
Basilicata					Acquisizione pareri amb. Regione	VIA contiene pareri e autoriz. amb. Regione	
Calabria							
Campania							
Emilia Romagna	Consultazione amministr. interessate		Consultazione amministr. interessate	Convocazione CdS per scoping Determinazioni CdS vincolano Autorità competente. e altre amministr.	Effettuazione . CdS per istruttoria unitaria e acquisizione atti	Per attività produttive VIA sostituisce tutte autorizzazioni amb.+paesag. Per opere pubbliche VIA sostituisce tutte autorizzazioni.	Per attività produttive tutte le procedure sono attivate tramite lo Sportello Unico.
Friuli Venezia Giulia					Acquisizione pareri ambientali di altre autorità	VIA sostituisce atti ambientali di autorità consultate	
Lazio							
Liguria					Acquisizione pareri di Amministrazioni Pubbliche		VIA e altre autorizzazioni a Sportello Unico possono essere presentate contemporanea-mente.
Lombardia					Per progetti di autorizzaz. Reg. Servizio settore convoca CdS cui partecipa il settore Via- CdS esprime VIA		Giunta reg. farà direttive per semplificazione procedure e coordinamento con Sportello Unico
Marche	Acquisizione parere amministrazioni competenti (anche tramite CdS).				Acquisizione parere amministrazioni competenti (anche tramite CdS).	DGR integrata nei casi di D.Lgs 22/98.	
Molise	Regione può convocare CdS per coinvolgere Enti pubblici territoriali e soggetti titolari autorizzazioni				Comitato tecn. VIA può consultare strutture tecn. e autorità competenti per autorizzazioni,		

(\*) nov. 2000 Convegno AAA La VIA in Italia- Problemi e prospettive: Le normative delle regioni e delle province autonome - Lo stato di applicazione comparato delle normative di VIA regionali. Maria Belvisi, Samuele Cavazza, Olga Chitotti, Alessandro Di Stefano, Piero Garbelli, Nicola Nasini e con la collaborazione di: Silvia Anselmi, Delio Atzori, Anna DeTaddeo, Valentina Sini.



# Partecipazione Enti Locali (\*)

Regione	PROCEDURA DI VERIFICA		FASE DEFINIZIONE CONTENUTI		PROCEDURA DI VIA		RAPPORTO CON SPORTELLO UNICO
	SCREENING		SCOPING				
	Fase Istruttoria	Fase Decisionale	Fase Istruttoria	Fase Decisionale	Fase Istruttoria	Fase Decisionale	
Piemonte	Consultazione soggetti pubblici interessati: e competenti per autorizzazione				Autorità comp. indice CdS per esame contestuale e acquisizione autorizzazioni	In CdS sono individuate autorizzazioni, assorbite in VIA e modalità rilascio quelle. residue non rilasciate in CdS	
Provincia autonoma di Bolzano						La VIA sostituisce autorizzazioni ambientali	
Provincia autonoma di Trento					Acquisizione pareri ambientali ad altri Servizi provinciali e amministr. pubbliche	VIA sostituisce provvedimenti permissivi ambientali, urbanistici, cave, acque pubbliche, impianti sci	
Puglia							
Sardegna							
Sicilia							
Toscana	Acquisizione parere amministrazioni competenti rilascio autorizzazioni		Consultazione amministrazioni interessate e competenti rilascio autorizzazioni		Amministrazioni interessate e competenti rilascio autorizzazioni esprimere parere Autorità comp. compie istruttoria interdisciplin. E convoca CdS	Convocazione CdS per acquisizione atti. Determinazioni assunte in CdS sostituiscono atti e sono pronuncia di compatibilità ambientale.	
Umbria					Istruttoria integrata tramite CdS	Determinazioni assunte in CdS sostituiscono autorizzazioni e costituiscono giudizio compatibilità ambientale di Giunta regionale	
Valle d'Aosta					Acquisizione pareri altre strutture regionali e amministrazioni pubbliche	Delibera VIA contiene provvedimenti autorizzazione ambientali regionali	
Veneto					Proponente può richiedere per specifici elenchi approvazione finale o rilascio autorizzazioni contestualmente a VIA. Aut. Comp. Convoca CdS per acquisire autorizzazioni per specifici elenchi	VIA è integrata in provvedim. Autorizzazione per specifici elenchi.	Disposizioni semplificaz. non si applicano a impianti produttivi quando comune ha istituito lo Sportello Unico.

(\*) nov. 2000 Convegno AAA La VIA in Italia- Problemi e prospettive: Le normative delle regioni e delle province autonome - Lo stato di applicazione comparato delle normative di VIA regionali. Maria Belvisi, Samuele Cavazza, Olga Chitotti, Alessandro Di Stefano, Piero Garbelli, Nicola Nasini e con la collaborazione di: Silvia Anselmi, Delio Atzori, Anna DeTaddeo, Valentina Sini.

**FINE PRESENTAZIONE**

